

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 184/47/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorsi riuniti oggi in discussione, proposti dai signori AN. AL. (RGR n. 11217/09) e AN. MA. (RGR n. 11218/09) provengono da un rinvio da parte della Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale dell'Ufficio (appellante contro la decisione di primo grado emessa dalla sez. 19 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano) in merito alla sussistenza del litisconsorzio, necessario nelle questioni riguardanti i soci di società di persone ex art. 5 del DPR. 917/86 e art. 40 del DPR. 600/73.

Questa sezione della Commissione Provinciale di Milano, in ottemperanza all'ordinanza della CTR, emessa in data 11/12/2009, previa riunione dei ricorsi stessi, procede al loro riesame, decidendo nel merito.

L'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo della posizione dell'Edyros S.n.c. di Ma. Ga. e D. St. Gi., della quale i ricorrenti erano soci, accertava un maggior reddito imponibile di € 28.867,00, quale reddito d'impresa da imputare ai soci ex art. 5 del DPR. 917/86 e rideterminava un valore della produzione netta imponibile di C 49.649,00 ai sensi del D. Lgs. 446/97, addebitando le maggiori imposte scaturenti.

I ricorrenti, con ricorso ritualmente proposto, impugnavano l'avviso di accertamento, riguardante l'anno d'imposta 2002, eccependo, in via principale, la nullità dell'atto impugnato per errata applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/73 e per carenza di prove, in quanto l'atto impugnato si richiamava a un verbale dell'INPS, il quale, a sua volta, richiamava una dichiarazione rilasciata da un lavoratore in occasione dell'accesso SIAE.

Di tale dichiarazione, lamentavano i ricorrenti, non vi sarebbe stata traccia in nessun atto del procedimento, non risultando allegata né al verbale degli ispettori INPS, né all'atto impugnato.

Per contro i ricorrenti producevano dichiarazione autenticata del lavoratore dipendente, certo Ag. Sa., il quale dichiarava, contrariamente a quanto sostenuto dalla SIAE, dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, di non essere mai stato assunto a tempo pieno, ma di aver sempre lavorato part-time.

Eccepivano ancora i ricorrenti la nullità dell'atto impugnato per essere lo stesso basato su presunzioni di secondo grado, poiché l'Ufficio, partendo da una dichiarazione non portata a conoscenza della parte, rilasciata alla SIAE e utilizzata poi dagli ispettori dell'INPS, sarebbe giunto a quantificare, mediante altre presunzioni, i maggiori ricavi, utilizzando un metodo basato sull'incidenza percentuale del costo del lavoro sui ricavi netti.

L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 15/12/2006 e chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo, preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e la conseguente inammissibilità dei ricorsi, per essere le parti ricorrenti soci e non legali rappresentanti della società.

Nel merito, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa erariale, basata su un pvc dell'INPS regolarmente notificato alla società, il quale, facendo fede fino a querela di falso, è da considerarsi una valida prova e non una presunzione di presunzione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 19, in data 06/06/2007 accoglieva i due ricorsi presentati separatamente dai signori Andria Alessio e Massimiliano, in quanto l'atto impugnato si fondava su una presunta dichiarazione rilasciata dal dipendente della

SIAE, non allegata all'atto impugnato, di cui non veniva fornita prova di averla portata a conoscenza dei contribuenti.

In data 05/11/2008 l'Ufficio presentava appello alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sollevando, come già detto, eccezione pregiudiziale in merito alla sussistenza del litisconsorzio, necessario nelle questioni riguardanti i soci di società di persone ex art. 5 del DPR. 917/86 e art. 40 del DPR. 600/73.

La Commissione di secondo grado, con ordinanza in data 11/12/2009, rimetteva gli atti alla Commissione Provinciale, la quale, previa riunione, li discute in data odierna, in pubblica udienza, con l'intervento di entrambe le parti in causa, che insistono ognuna sulle proprie richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte ricorrente appare fondata e, quindi, il ricorso deve essere accolto.

Questo Collegio prende atto che l'Ufficio ha fondato il proprio accertamento sulle risultanze di un verbale di accertamento degli ispettori dell'INPS, che hanno fatto proprio un verbale redatto dagli ispettori della SIAE.

Quest'ultimo verbale, che non risulta agli atti del ricorso originario, è stato, comunque, prodotto dall'Ufficio in appello, introducendo, in tal modo, una novità rispetto al giudizio di primo grado.

Questo Collegio, rifacendosi alle richieste delle parti avanzate negli atti del processo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, respinge, preliminarmente, la richiesta formulata dall'Ufficio di dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Trattandosi, infatti, di società di persone, ex art. 5 del DPR 917/86, comma 1, i redditi di tali società sono imputati a ciascun socio.

Ne consegue che il socio, al quale viene notificato avviso di accertamento nei confronti della società partecipata, ha il diritto - dovere di contestare la legittimità di un atto che andrà a incidere sul proprio reddito. La legge, infatti, impone all'Ufficio la notifica dell'atto anche ai soci e non vi sarebbe motivo, se non fosse perché gli stessi hanno il diritto di impugnare, in proprio, tale atto.

L'atto impugnato si fonda su una dichiarazione rilasciata da un dipendente della società a un funzionario della SIAE, che, nel primo giudizio, la sez. 19 di questa Commissione, aveva ritenuta "presunta", in quanto non risultava agli atti.

Tale dichiarazione, che ora è possibile esaminare, giacché allegata agli atti dell'appello presentato dall'Ufficio, pur non costituendo documento valido per il giudizio di primo grado, una volta in più fa propendere per l'accoglimento dei ricorsi.

L'inattendibilità di tale documento sta nel fatto che, dalle presunte dichiarazioni del signor Sa. Ag., che non ha, comunque, sottoscritto tale verbale, risulta che lo stesso era stato "assunto il GENNAIO 2003", mentre l'avviso di accertamento in esame è relativo all'anno 2002.

L'atto impugnato, pertanto, trae origine da un documento non prodotto in primo grado che è, comunque, viziato nella motivazione e, quindi, illegittimo.

illegittima, perciò, anche la ricostruzione del reddito d'impresa effettuata in via induttiva. Ogni altra questione nel merito deve ritenersi assorbita.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e annulla gli accertamenti impugnati. Condanna l'Ufficio alle spese di giudizio, che liquida in € 1500,00, oltre accessori e oneri fiscali, se dovuti.